

Sommario

CAPO I	4
Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione	4
ART. 1	5
<i>(Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri)</i>	5
ART. 2	6
<i>(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)</i>	6
ART. 3	6
<i>(Garante per la protezione dei dati personali)</i>	6
ART. 4	7
<i>(Politiche attive del lavoro e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro)</i>	7
ART. 5	11
<i>(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)</i>	11
ART. 6 (Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)	17
ART. 7	17
<i>(Incremento Fondo risorse decentrate del Ministero della salute e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco)</i>	17
ART. 8	19
<i>(Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa – Estinzione società partecipate)</i>	19
ART. 9	19
<i>(Disposizioni in materia Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro tumori)</i>	19
ART. 10	20
<i>(Disposizioni per il Giubileo 2025 e funzioni della Soprintendenza PNRR)</i>	20
ART. 11	20
<i>(Incremento del contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo)</i>	20
ART. 12	21
<i>(Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)</i>	21
ART. 13	22
<i>(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)</i>	22
ART. 14	24
<i>(Amministrazione penitenziaria)</i>	24
ART. 15	26
<i>(Disposizioni in materia di personale della Scuola superiore della magistratura)</i>	26

ART. 16	26
<i>(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)</i>	26
ART. 17	27
<i>(Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR)</i>	27
ART. 18	29
<i>(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)</i>	29
ART. 19	30
<i>(Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo)</i>	30
ART. 20	32
<i>(Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresses Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)</i>	32
ART. 21	32
<i>(Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	32
CAPO II	34
Disposizioni urgenti in materia di sport	34
ART. 22	34
<i>(Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)</i>	34
ART. 23	34
<i>(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)</i>	34
ART. 24	34
<i>(Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)</i>	34
ART. 25	35
<i>(Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)</i>	35
ART. 26	35
<i>(Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)</i>	35
ART. 27	36
<i>(Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di "Milano-Cortina 2026")</i>	36
ART. 28	36
<i>(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")</i>	36
ART. 29	37
<i>(Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)</i>	37
ART. 30	37
ART. 31	37
<i>(Disposizioni urgenti per le società e associazioni sportive dilettantistiche)</i>	37

ART. 32	38
<i>(Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)</i>.....	38
ART. 33	38
<i>(Entrata in vigore)</i>	38

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di provvedere a una revisione della disciplina del trattamento fiscale delle plusvalenze generate da beni posseduti dalle società sportive professionistiche, in particolare per quanto concerne la possibilità di ricorrere a rateizzazione delle stesse, così come di provvedere ad una revisione delle norme relative ai processi sportivi, di reintrodurre forme di controllo sulle società sportive professionistiche, di prevedere misure urgenti per la complessiva realizzazione del progetto “MI-CO 2026”, ampliare la composizione del tavolo che definisce le misure urgenti in tema di gara per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dove sono inserite anche quelle con finalità sportive, prevedere urgenti misure per il riordino della disciplina in materia di mandati e deleghe dei componenti degli organismi sportivi, estendere le misure a sostegno dell’associazionismo sportivo per il secondo semestre 2023 a fronte della perdurante situazione di crisi, nonché misure urgenti a sostegno dell’associazionismo sportivo e in tema di vincolo sportivo;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del_____giugno 2023;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, dell’economia e delle finanze...

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione

ART. 1

(Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, può procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge....., il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessitate, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 801, è inserito il seguente: «801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792, e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.».

4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica.

5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:

ART. 2

(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, previo svolgimento di una prova selettiva adeguata alla tipologia della professionalità da reclutare e della valutazione dei titoli che tengano conto della anzianità di servizio.
2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

ART. 3

(Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e l'efficacia dell'attività del Garante per la protezione dei dati personali, al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, all'articolo 156, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: *“il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di duecento unità. Dal primo luglio 2023 tale limite è aumentato a duecento ottantasette unità”*.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 156, comma 8, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che a tal fine è incrementato di euro 10.000.000 per l'anno 2024, di euro 11.000.000 per l'anno 2025 e di euro 12.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4

(Politiche attive del lavoro e rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante regolamento di organizzazione del Ministero, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL. Le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, trasferito all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, di seguito, «INAPP». Con i decreti di riorganizzazione di cui al comma 1 è disciplinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonché le modalità e le procedure di trasferimento. Con uno dei decreti di cui al comma 1 è, altresì, disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP. È conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca in ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo si avvale di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.

3. Il bilancio di chiusura di ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla

medesima data di cessazione dell'ANPAL e trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, nelle materie di interesse comune, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127, di personale in posizione di comando dagli enti dallo stesso vigilati.

6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 - (*Aree funzionali*). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; immigrazione e politiche di integrazione; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

2. Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari.»;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.».

7. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge __ 2023, n. __, dopo la lettera b), è inserita la seguente: “c) Il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'Area Funzionari. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, in deroga all'articolo 4 comma 3-quinquies del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge n. 30 ottobre 2013 n. 125, nonché, in deroga all'articolo 4, comma 3-sexies, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge n. 30 ottobre 2013 n. 125, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale”.

8. L'articolo 1, comma 13, lettera l), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge __ 2023, n. __ , è sostituito dal seguente: “per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 5.144.236,6 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 200.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento. Alla copertura dell'onere di spesa pari ad euro 2.968.175,6 si provvede a valere sulle entrate accertate annualmente rinvenienti dal Fondo di cui all'articolo 9 comma 5 del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236”. L'articolo 1, comma 14, lett. c), n. 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge __ 2023, n. __ , è sostituito dal seguente: “l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 200.000 per l'anno 2024 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024”.

9. All'Allegato 1 (articolo 1, comma 2) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge __ 2023, n. __ - Tabella A “Incremento dotazioni organiche”, alla voce “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, nella colonna “Dir. 2^f.” è aggiunto il numero “6” e nella colonna “Area Funzionari” la parola: “50” è sostituita dalla seguente: “100”.

10. All'Allegato 2 (articolo 1, comma 3) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge __ 2023, n. __ - Tabella B “Assunzioni straordinarie”, alla voce “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, nella colonna “Dir. 2^f.” inserire il numero “6” e nella colonna “Area Funzionari” la parola: “50” è sostituita dalla seguente: “100”.

11. A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, di cui al comma 1, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di “LavorItalia S.p.a.” (di seguito, “LavorItalia”) e tutte le

disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società.

12. Al fine di supportare la collaborazione fra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, LavorItalia è soggetto in *house* del Ministero del Lavoro, delle regioni e delle province autonome per le materie del lavoro e delle politiche sociali.

13. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

14. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri di cui uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

15. La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative. Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di LavorItalia e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, comunque denominati.

16. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

17. Lo statuto della società è corrispondentemente adeguato entro 45 giorni dalla data in vigore del presente decreto.

18. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogati i riferimenti ad ANPAL.

19. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle more di una più ampia riorganizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 il comma 5 è sostituito dal seguente "5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259";

b) all'articolo 4, comma 1, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente "Il direttore, previo parere concorde del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, provvede ad individuare l'articolazione centrale e territoriale dell'Ispettorato nel rispetto dei posti funzione di cui all'articolo 6 comma 1 e ad assegnare le relative competenze nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2. L'articolazione territoriale dell'Ispettorato può prevedere l'istituzione di Ispettorati territoriali costituiti da una pluralità di sedi locali che, oltre alla sede

affidata alla responsabilità del dirigente, possono comprendere anche sedi affidate alla responsabilità di un funzionario in posizione apicale, che risponde al direttore territoriale”;

c) all’articolo 6, comma 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti “La dotazione organica dell’Ispettorato, non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. è definita con provvedimento del direttore dell’Ispettorato nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. Nell’ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale.”;

20. A far data dalla entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 19, lettera c) sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016 recante “Disposizioni per l’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato” incompatibili con il medesimo provvedimento.

21. Per il conseguimento dei medesimi obiettivi di cui al comma 19, le somme già destinate all’Ispettorato nazionale del lavoro ai sensi dell’articolo 13, comma 6, 14, comma 13 e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì destinate a misure, individuate con il decreto di cui all’articolo 14, comma 1 lettera d) n. 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale sull’intero territorio nazionale, anche attraverso l’istituzione di specifiche indennità che tengano conto delle attività che richiedono particolari responsabilità e competenze.

ART. 5

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro primo, titolo III, capo II:

1) all’articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in» sono sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle» e le parole: «e gli uffici centrali sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici centrali, è disciplinata»;

b) al libro primo, titolo III, capo III:

1) all’articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;»;

2) all’articolo 28:

2.1) al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti,»;

2.2) al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti militari dell’Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore nazionale degli armamenti»;

3) all'articolo 33, comma 1, lettera *b*), le parole: «e direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti»;

c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:

1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Direttore nazionale degli armamenti»;

2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 – (*Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti*) - 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.

3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;

3) all'articolo 41:

3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti*»;

3.2) al comma 1:

3.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

3.2.2) alla lettera *b*), le parole: «e tecnico-amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;

3.2.3) la lettera *c*) è abrogata;

3.2.4) alla lettera *d*), le parole: «nell'area tecnico-amministrativa e» sono soppresse e le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale degli armamenti»;

3.3) al comma 2, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

4) all'articolo 42:

4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti*»;

4.2) al comma 1:

4.2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

4.2.2) alla lettera *a*), dopo le parole: «i direttori generali del Ministero» sono inserite le seguenti: «facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti»;

4.2.3) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»;

4.2.4) alla lettera *c*) le parole: «del Segretariato generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;

d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:

1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Direzione nazionale degli armamenti»;

2) all'articolo 43:

2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Competenze della Direzione nazionale degli armamenti*»;

2.2) al comma 1, le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l'innovazione e ricerca tecnologica»;

2.3) al comma 2, le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti» e le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;

3) all'articolo 44, comma 1, le parole: «il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;

e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:

«Sezione II-*bis*

Segretario generale della difesa

Art. 44-*bis* – (*Configurazione della carica di Segretario generale della difesa*) - 1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle

stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa.

2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.

3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-ter – (Organi di supporto del Segretario generale della difesa) - 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:

a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice Segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento.»;

f) al libro primo, titolo III, capo V:

1) all'articolo 47:

1.1) al comma 1, lettera *b)*, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

1.2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

g) al libro primo, titolo III, capo VI:

1) all'articolo 54, comma 2, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

2) all'articolo 57, comma 4, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

h) al libro secondo:

1) all'articolo 282, comma 3, lettera *a)* le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

2) all'articolo 306:

2.1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;

2.2) al comma 5-*bis*, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;

3) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;

4) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»;

5) all'articolo 357, comma 1, le parole: «segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio centrale competente»;

i) al libro terzo:

1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;

l) al libro quarto:

1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di interesse,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti e»;

2) all'articolo 833-*bis*, comma 2, le parole: «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente»;

3) all'articolo 909, comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

4) all'articolo 1041:

4.1) al comma 1, le parole: «partecipa, quale componente,» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;

4.2) al comma 2:

4.2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;

4.2.2) alla lettera *a)*, le parole: «il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;

5) all'articolo 1094:

5.1) al comma 2-*bis*, le parole: «e Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti»;

5.2) al comma 3, le parole: «e il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti»;

6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: «*c*) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;»;

7) all'articolo 1380, comma 3, lettera *d*), dopo le parole: «Segretario generale,» sono inserite le seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti,»;

8) all'articolo 1473, comma 1:

8.1) dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

«*e-bis*) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;»;

8.2) alla lettera *f*), le parole: «ed *e*)» sono sostituite dalle seguenti: «, *e*) ed *e-bis*)»;

m) al libro nono:

1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: «del Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;

2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

3) all'articolo 2259-*ter*:

3.1) al comma 2, le parole: «per l'area» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree»;

3.2) al comma 3, dopo le parole: «del Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti,»;

all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto del Ministro della difesa,» sono soppresse;

all'articolo 1051, comma 2, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) condannato per delitto non colposo con sentenza di condanna in primo grado, anche con esecuzione della pena condizionalmente sospesa, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna;».

2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione del Ministero della difesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, le disposizioni regolamentari di organizzazione relative al medesimo Ministero, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono adeguate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato.

3. Fino all'adozione dei decreti di riorganizzazione di cui al comma 2, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.

ART. 6

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento viene assegnato dalle università al medesimo personale ad integrazione del trattamento fondamentale secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale.».

ART. 7

(Incremento Fondo risorse decentrate del Ministero della salute e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco)

1. Le risorse destinate al trattamento accessorio del personale non dirigenziale del Ministero della salute sono incrementate a partire dall'anno 2023 dell'importo di euro 2.500.000,00, e di euro 2.963.995,60 a regime a partire dall'anno 2024. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali del 12 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni, è corrispondentemente incrementato rispettivamente per l'anno 2023 e a regime dal 2024 in deroga ai limiti economici previsti dalla normativa vigente in materia negli importi dei rispettivi anni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'anno 2023 per l'importo di euro 2.500.000,00 e a regime dall'anno 2024 per l'importo di euro 2.963.995,60, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per i rispettivi anni.

2. All'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente.”.

b)il comma 4 è abrogato.

3. L'articolo 17, comma 3-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

“3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.”.

4. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono soppresse le seguenti parole: “La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3”. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'art. 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.”

5. Al fine di garantire la compiuta attuazione delle funzioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), anche connesse alla riorganizzazione della *governance* di cui l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, l'AIFA, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei limiti della dotazione organica, è autorizzata ad assumere a tempo determinato, mediante apposite procedure concorsuali, da svolgersi ai sensi dell'articolo 35-*quater* del decreto legislativo n. 165 del 2001, per un termine non superiore a 36 mesi, n. 33 unità di personale tecnico o amministrativo, di cui n. 9 dirigenti sanitari, n. 11 area funzionari e n. 13 area assistenti, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal suddetto personale che, alla data di emanazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro di somministrazione e a progetto. L'articolo 1, comma 432, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è abrogato. All'onere derivante dall'attuazione delle

disposizioni di cui al presente comma, pari ad euro 2.291.791 per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2014, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

ART. 8

(Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa – Estinzione società partecipate)

1. A far data dal 1° luglio 2023 le società partecipate in forma totalitaria, dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI), sono estinte e sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, ad ESACRI.
2. Le attività e le passività trasferite ad ESACRI dovranno risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi delle società partecipate dovranno redigere e pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata nel comma 1.
3. Il trasferimento indicato nel comma 1 determina la estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e le società estinte e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti.
4. Il trasferimento indicato nel comma 1 è esente da tasse, imposte o tributi.

ART. 9

(Disposizioni in materia Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro tumori)

1. All'articolo 4, comma 9-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, dopo le parole “da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono inserite le seguenti: “previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,”.
 - b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste.”.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalità individuate con il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a

decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

ART. 10

(Disposizioni per il Giubileo 2025 e funzioni della Soprintendenza PNRR)

1. Per la realizzazione di interventi di digitalizzazione dei cammini giubilari, di materiali esplicativi, di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per l'anno 2025 da parte dello Stato Città del Vaticano, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati allo Stato Città del Vaticano.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono avviati e resi esecutivi a seguito della stipulazione, tra le Alte Parti, di una convenzione, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri determinati dal comma 1, pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-*bis* è inserito il seguente:

«427-*ter*. La società “Giubileo 2025” è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dall'articolo 1, commi da 420 a 443.».

5. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso di interventi PNRR da attuare nella città di Roma nonché di interventi del Giubileo 2025, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici sono poste in capo agli uffici di livello dirigenziale generale dotati di autonomia speciale che esercitano la tutela.”.

ART. 11

(Incremento del contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo)

1. All'articolo 7, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sostituire la parola «sessanta» con la parola

“ottanta”. A tal fine, è autorizzata la spesa di 483.888,86 euro per l’anno 2023 e di 893.333,33 euro annui a decorrere dall’anno 2024.

2. Agli oneri determinati dal comma 1, pari a 483.888,86 euro per l’anno 2023 e a 893.333,33 euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

ART. 12

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)

1. Al fine di assicurare le accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, , il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all’articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato complessivamente fino a un massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto n. 169 del 2019, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all’articolo 5, comma 10, del medesimo regolamento di cui al decreto n. 169 del 2019, è incrementato complessivamente di dieci unità. A tali fini è autorizzata la spesa di 606.067,00 euro per l’anno 2023 e di 1.212.134,00 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 606.067,00 euro per l’anno 2023 e a 1.212.134,00 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l’efficacia delle relative azioni, La dotazione organica del Ministero della cultura è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’ambito dell’Area delle Elevate professionalità. A tali fini, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’ambito dell’Area delle Elevate professionalità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, è autorizzata una spesa pari a 9.676.734 di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 9.676.734 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.".

MEF: prevedere apposita autorizzazione di spesa con relativa copertura per oneri di gestione delle procedure concorsuali e per le eventuali maggiori spese di funzionamento.

ART. 13

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «per titoli e prova scritta» sono aggiunte le seguenti: «, in deroga all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR, attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire, nel biennio 2023- 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso le predette procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservato, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri previsti dall'articolo 28, comma 1-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

5. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma precedente, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero della giustizia, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 14

(Amministrazione penitenziaria)

1. A decorrere dal primo settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure:

- a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: **euro 13.565**;
- b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: **euro 11.681**;
- c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: **euro 10.174**;
- d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: **euro 9.420**.

IN VALUTAZIONE MEF

2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla copertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario.

5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
6. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa nel limite di euro 384.442 per l'anno 2023, di euro 2.433.932 per l'anno 2024, di euro 3.083.076 per l'anno 2025, di euro 3.146.657 per l'anno 2026, di euro 3.159.373 per l'anno 2027, di euro 3.222.954 per l'anno 2028, di euro 3.235.671 per l'anno 2029, di euro 3.299.252 per l'anno 2030, di euro 3.311.968 per l'anno 2031, di euro 3.375.549 per l'anno 2032, di euro 3.388.266 per l'anno 2033 e di euro 3.451.847 a decorrere dall'anno 2034.
8. Agli oneri di cui al comma 7 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
9. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario.
10. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 a decorrere dall'anno 2033.
12. Agli oneri di cui al comma 11 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

IN VALUTAZIONE MEF

ART. 15

(Disposizioni in materia di personale della Scuola superiore della magistratura)

IN VALUTAZIONE MEF

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo le parole «a carico dalla Scuola» sono aggiunte le seguenti: «e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrisondersi mensilmente e in quota variabile, da corrisondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola.

2. Al fine di incrementare le risorse da destinare al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con uno stanziamento di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, è ridotta per il medesimo importo per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

ART. 16

(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

IN VALUTAZIONE MEF

1. All'articolo 94, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».

ART. 17

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.”;
 - 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “prova orale volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico”;
 - 3) alla lettera d), dopo le parole: “nel limite dei posti messi a concorso” sono aggiunte le seguenti: “fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”;
 - 4) la lettera d-bis) è abrogata;
 - b) al comma 10.1 dopo le parole: “ad una o più università” sono inserite le seguenti: “o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA” e il secondo periodo è abrogato;
 - c) il comma 10-ter è abrogato.
2. Al comma 11, dell'articolo 47, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti

dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 2-bis, comma 2, le parole: “senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla” sono soppresse;
- b) all’articolo 2-ter, comma 4, le parole da “di cui 20 CFU/CFA” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1.”;
- c) all’articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria”;
- d) all’articolo 18-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 4, primo periodo, le parole: “completano il”, sono sostituite dalle seguenti: “integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del” e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Con il decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo”;
 - 2) al comma 4, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: “Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria”;
 - 3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4.”;

e) all'articolo 22, comma 2, le parole: “successivamente all'anno scolastico 2024/2025” sono sostituite dalle seguenti: “dopo il 31 dicembre 2024”.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabilite dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.
6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: “del 50 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “del 30 per cento”;
 - al comma 2, secondo periodo, le parole: “il 50 per cento”, sono sostituite dalle seguenti: “il 70 per cento”.

ART. 18

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. In ragione delle maggiori funzioni amministrative del Ministero dell'istruzione e del merito e, in particolare, alla necessità di garantire l'organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.), nonché alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 635.507, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti di dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.

3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 9 milioni a decorrere dall'anno 2025.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.586.111 per l'anno 2023 e di euro 3.388.621 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19

(Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-*bis*. Per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse rese disponibili al termine di ogni esercizio finanziario, accertate con le procedure di cui al comma 1 e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.”

2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4 e 23 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero

dell'interno è autorizzato ad assumere a decorrere dal 1° luglio 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, per una spesa complessiva pari a euro 1.419.492 al lordo degli oneri a carico dello Stato, 30 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno può ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio provvedimento il numero delle unità di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

3. Il Ministero dell'interno è autorizzato, in via alternativa e per le medesime finalità di cui al comma 2, a utilizzare per un anno a decorrere dal 1° luglio 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di euro 1.400.000, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine possono essere utilizzate procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 2.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Ministero dell'interno è autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

5. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, è altresì autorizzata la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 5 del presente articolo, **pari a euro 1.346.666 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sulla corrispondente quota parte delle risorse riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.**

MEF: COPERTURA NON CONFORME AI PRINCIPI CONTABILI

ART. 20

(Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)

«1. Al fine di assicurare **lo svolgimento delle funzioni di** gestione amministrativa del reclutamento e della carriera dei segretari comunali e provinciali nonché del relativo Albo, il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce **definitivamente**, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, con conseguente aggiornamento **nei limiti dei posti vacanti** della **relativa** dotazione organica. Alla copertura dei conseguenti oneri, **valutati in euro 7.703.573** annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante la corrispondente, definitiva, riduzione, delle risorse finanziarie destinate ai trasferimenti erariali a comuni e province. **Dall'attuazione del presente comma non derivano** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Ai fini del perfezionamento della riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno conseguente all'attuazione del presente comma, si provvede entro il 30 ottobre 2023 mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso

ART. 21

(Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di un più efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione incendi, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, al quale è preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è preposto un dirigente generale del predetto Corpo.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata:

a) non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.788,20 per l'anno 2023 e ad euro 263.3654,59 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

b) del posto di dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dall'articolo 15, comma 19, lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44. **MEF CHIARIRE SE AGGIUNTIVO**

Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

4. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

5. In deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

CAPO II

Disposizioni urgenti in materia di sport

ART. 22

(Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)

1. Al comma 4 dell'articolo 86 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «o a un anno per le società sportive professionistiche,» sono sostituite dalle seguenti: «o a due anni per le società sportive professionistiche,»;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.».

ART. 23

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)

1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, le penalità sono applicabili solo una volta passata in giudicato, presso i medesimi organi, la sentenza che definisce il giudizio. Ai fini di quanto previsto dal periodo precedente, affinché il giudicato possa formarsi in ogni caso prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Federazioni e Coni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti ai tempi di svolgimento dei processi di competenza dei rispettivi organi di giustizia sportiva. In difetto di adozione dei già menzionati regolamenti entro il termine previsto, provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto, che spiega effetto sino al sopravvenire delle disposizioni dei regolamenti del CONI o federali previsti ai periodi precedenti

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

ART. 24

(Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)

1. All'articolo 5-*quaterdecies*, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «e dilettantistici» sono soppresse;

ART. 25

(Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

ART. 26

(Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,» sono inserite le seguenti: «nonché per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas»;

b) al primo periodo, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023» sono inserite le seguenti: «, nonché per quelli effettuati dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023.»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «primo trimestre 2023» sono inserite le seguenti: «, nonché a 10 milioni di euro per il secondo semestre 2023». **IN VALUTAZIONE MEF**

2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al secondo semestre dell'anno 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta

2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

ART. 27

(Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di "Milano-Cortina 2026")

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

<< 2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi. >>;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

"2-quinquies. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater".

ART. 28

(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026")

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.

3. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiali 27 aprile 2020, n. 108, nonché ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. **IN ATTESA DI RIFORMULAZIONE MEF**

ART. 29

(Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. All'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, dopo le parole: «Ministro per gli affari europei,» sono inserite le seguenti: «del Ministro per lo sport e i giovani,».

ART. 30

((Disposizioni urgenti in materia di organismi sportivi olimpici e paralimpici))

1. L'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, si interpreta nel senso che il presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati consecutivi.

2. L'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpreta nel senso che il presidente e i membri degli organi direttivi non possono svolgere più di tre mandati consecutivi.

ART. 31

(Disposizioni urgenti per le società e associazioni sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 10, comma 1, numero 20), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «a titolo personale» sono inserite le seguenti: «e le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39».

ART. 32

(Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1. del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 36 non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 36 del 2021.

ART. 33

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.